



# COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

\* \* \* \* \*

Medaglia di bronzo al Valor Civile

Prot. 17274 del 07/10/2022

ORDINANZA NR. 51

## ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI SITUATI LUNGO LE STRADE COMUNALI

### IL VICE SINDACO

**PREMESSO** che a seguito di sopralluogo lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali o ad uso pubblico nel territorio del Comune di Itri, si è constatata la presenza di:

- muri di recinzione realizzati prevalentemente con la tecnica di "muro a secco" in stato di abbandono che provocano crolli e cedimenti lungo il margine stradale;
- erba spontanea, rovi, siepi, rami, ecc. che si protendono oltre il confine stradale, restringendo la carreggiata sia carrabile che pedonale;

**PRESO ATTO** che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;

**RITENUTO** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dalle emergenze sanitarie e per l'igiene pubblica;

**TENUTO CONTO** che soprattutto nella stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;

**RITENUTO** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinino il deturpamento ambientale;

**RITENUTO** che tali situazioni possono generare potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che il Sindaco è l'Autorità preposta a garantire l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute dei cittadini;

**RICHIAMATO** l'art. 50 c.4 e c.5 del D.Lgs. n. 267/2000 del TUEL: "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana."

**PRESO ATTO** che il provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 - L. 241/1990;

**VISTO** l'art. 3 C.I lett. c) che attribuisce al Sindaco la qualità di autorità territoriale di protezione civile;

**VISTA** la legge 21/11/2000, n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTO** l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "norme in materia ambientale";

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 / 2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, provvedere a disciplinare la materia di cui in premessa;

**VISTO** l'art.5 della Legge 689/81,

### **ORDINA**

A tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di suoli confinanti le strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio del Comune di Itri di:

- **conservare e mantenere** i muretti a secco fronteggianti le strade, in modo da non pregiudicare l'incolumità pubblica e da non recare danno alla strada e alle sue pertinenze, nonché prevenire la caduta dei sassi o altro materiale;

- **mantenere** le siepi e tagliare l'erba, rovi e rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, in modo da non restringere o danneggiare la pubblica viabilità, nascondere la segnaletica o ridurre la visibilità;

-**mantenere** puliti i margini stradali, sia a valle che a monte degli stessi, in modo da non creare ostruzioni al normale deflusso delle acque;

### **AVVERTE**

che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista;

### **DISPONE**

Che la mancata osservanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art.7 bis del D.lgs.267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art.5 legge 689/81 in tema di concorso di persone nella violazione amministrativa, fatto salvo l'eventuale diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.42 del 08.02.2020, ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981 e le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;

### **DISPONE ALTRESI'**

Che la presente Ordinanza viene trasmessa alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981, così come modificato dal DECRETO LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 con art. 6 bis, che stabilisce 'Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o pmvincipiale, all'interno de/ limite editta/e minino e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Che la presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune dei Itri ed all'Albo Pretorio. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti emanati in materia.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Al Prefetto di Latina;
- Al Commissariato della P.S. di Fondi;
- Al Comando della stazione dei Carabinieri Forestali di Itri;
- Al Comando della stazione dei Carabinieri di Itri;
- Al Comando della Polizia Locale di Itri;
  
- Al Comando delle guardie del Parco Regionale dei Monti Aurunci.

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Itri, li 07/10/2022



**IL VICE SINDACO**